

## REGIONE LIGURIA

### LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2014, n. 2

Razionalizzazione e adeguamento di normative in materia di turismo, cultura e spettacolo.

(GU n.18 del 3-5-2014)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria (Parte I) n. 2 del 26 febbraio 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge regionale:

#### Art. 1

Modifica all'art. 3 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 15 (Incentivi alle piccole e medie imprese (P.M.I.) per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica)

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 15/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunta la seguente:

«c-bis) contributi per l'internazionalizzazione dell'offerta turistica in Liguria.».

#### Art. 2

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 15/2008

1. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 15/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «, limitatamente alle unita' abitative di proprieta' del gestore» sono soppresse.

#### Art. 3

Modifica alla rubrica del titolo III della legge regionale n. 15/2008

1. La rubrica del titolo III della legge regionale n. 15/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituita dalla seguente: «Contributi in conto capitale e contributi per l'internazionalizzazione dell'offerta turistica in Liguria.».

#### Art. 4

Inserimento degli articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della legge regionale n. 15/2008

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 15/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«Art. 8-bis (Iniziative di internazionalizzazione dell'offerta turistica ammesse a contributo). - 1. Sono ammesse a contributo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c-bis), le iniziative finalizzate all'internazionalizzazione, la promozione e la commercializzazione all'estero delle proposte e dei prodotti turistici della Liguria ed in particolare:

a) partecipazione a manifestazioni fieristiche, work-shop,

incontri d'affari e conferenze di settore all'estero o svolte in Italia con qualifica internazionale;

b) realizzazione, stampa e diffusione di cataloghi, repertori, depliant ed altro materiale informativo in lingua estera;

c) organizzazione in Liguria di educational, work-shop, manifestazioni fieristiche, eventi per operatori esteri della domanda turistica;

d) campagne di comunicazione o promozione all'estero, anche attraverso internet;

e) realizzazione di siti Internet, blog, pagine di social network in lingue estere;

f) altre iniziative finalizzate al commercio elettronico internazionale.

Art. 8-ter (Soggetti destinatari e misura del contributo). - 1. I contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c-bis), sono concessi a fondo perduto ad aggregazioni e reti d'impresa, anche di natura temporanea, finalizzate a favorire l'internazionalizzazione dei soggetti partecipanti, costituite per almeno due terzi da imprese turistico-ricettive o agenzie di viaggio, o tour operator.

2. La misura del contributo e' prevista sino ad un massimo dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. Il limite massimo del contributo assentibile e' pari ad euro 200.000,00.

Art. 8-quater (Bando). - 1. La Regione, sulla base degli obiettivi strategici contenuti nel Piano di cui all'art. 7 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale) e successive modificazioni ed integrazioni, emana bandi per la selezione delle domande relative ai contributi di cui all'art. 8 bis, determinando l'ammontare delle risorse al suddetto bando destinate.

Art. 8-quinquies (Finanziamento delle iniziative di internazionalizzazione). - 1. Al fine di finanziare le iniziative di cui all'art. 8-bis e' istituito un fondo presso la finanziaria Ligure per lo sviluppo economico - FI.L.S.E. S.p.A. con una dotazione di euro 200.000,00.».

#### Art. 5

Modifica all'art. 11 della legge regionale n. 15/2008

1. Il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 15/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

«3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' concessa previa restituzione delle agevolazioni percepite, proporzionalmente ridotte per il periodo di mantenimento del vincolo, maggiorate degli interessi legali.».

#### Art. 6

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)

1. Al comma 1 dell'art. 36 della legge regionale n. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «appartamenti per vacanze» sono inserite le seguenti: «, affittacamere,».

2. Al comma 1 dell'art. 70 della legge regionale n. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «del quarto anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «del quinto anno successivo».

#### Art. 7

Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale)

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge la figura

del Presidente dell'Agenzia «In Liguria» di cui alla legge regionale n. 28/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e' soppressa e le relative funzioni sono svolte dal Direttore generale dell'Agenzia stessa.

2. Per effetto della disposizione di cui al comma 1:

a) sono soppressi la lettera a) del comma 1 dell'art. 19 e l'art. 20 della legge regionale n. 28/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 28/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, prima della lettera a), sono inserite le seguenti:

«0a) rappresenta, anche legalmente, l'Agenzia;

0b) cura i rapporti dell'Agenzia con la Regione e con i soggetti pubblici e privati operanti in campo turistico;»;

c) nel testo della legge regionale n. 28/2006 e successive modificazioni ed integrazioni tutti i riferimenti al Presidente si intendono riferiti al Direttore generale.

3. Con il direttore generale dell'Agenzia e' stipulato un nuovo contratto, adeguato dal punto di vista economico e funzionale alle disposizioni di cui al presente articolo.

#### Art. 8

Modifica all'art. 2 della legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale)

1. Alla fine della lettera d) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 10/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le parole: «. Non sostanzia la nozione di arena lo spazio occupato per attivita' stagionale, non delimitato fisicamente da transenne, cordoli o altro mezzo idoneo a trattenere il pubblico e privo di posti a sedere».

#### Art. 9

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 10/2006

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 10/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserita la seguente:

«b-bis) la semplificazione delle procedure di autorizzazione per le arene operanti nei comuni sprovvisti di altre sale cinematografiche, compresi gli spazi occupati per attivita' stagionale, non delimitati fisicamente da transenne, cordoli o altro mezzo idoneo a trattenere il pubblico e privi di posti a sedere, che effettuano proiezioni gratuite di opere - eccetto documentari - prodotte da almeno cinque anni e in numero non superiore a otto a stagione, nel rispetto di quanto disposto all'art. 3, comma 1, lettere c) e d);».

2. Al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 10/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «e' approvata previo parere del nucleo tecnico regionale di cui all'art. 5 e» sono soppresse.

#### Art. 10

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 10/2006

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 10/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «per la predisposizione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 4 e» sono soppresse.

2. Alla lettera g) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 10/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione riguardi un comune

inserito nel territorio di una comunita' montana, il Nucleo e' integrato da un rappresentante della Delegazione Regionale Ligure dell'Unione Nazionale Comunita' Enti Montani (U.N.C.E.M.)» sono soppresse.

3. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 10/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

«3. Il Nucleo tecnico regionale opera a titolo gratuito.».

#### Art. 11

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 10/2006

1. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 10/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai comuni che rilasciano le autorizzazioni spettano i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme di cui alla presente legge.».

#### Art. 12

Modifica alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura)

1. Nel testo della legge regionale n. 33/2006 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: «Piano triennale» sono sostituite dalle seguenti: «Piano pluriennale».

#### Art. 13

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 33/2006

1. Il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 33/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

«1. All'inizio di ogni legislatura, entro sei mesi dal proprio insediamento, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria il piano pluriennale regionale di valorizzazione culturale, che definisce gli obiettivi strategici e le politiche da realizzare nella legislatura, indicando le priorita' di intervento.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 33/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente:

«1-bis. Il piano di cui al comma 1 e' approvato con deliberazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, puo' essere aggiornato annualmente tramite il programma annuale di attuazione di cui all'art. 11 e rimane in vigore fino all'approvazione del nuovo piano da parte del Consiglio regionale subentrante.».

3. La lettera d) del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 33/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e' abrogata.

4. Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 33/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

«3. I criteri e le procedure di concessione e di erogazione dei contributi regionali sono definiti dalla Giunta regionale.».

#### Art. 14

Modifica alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo)

1. Nel testo della legge regionale n. 34/2006 le parole: «Piano triennale» sono sostituite dalle seguenti: «Piano pluriennale».

#### Art. 15

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 34/2006

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 34/2006 e'

sostituito dal seguente:

«1. All'inizio di ogni legislatura, entro sei mesi dal proprio insediamento, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria il piano pluriennale regionale dello spettacolo dal vivo, che definisce gli obiettivi strategici e le politiche da realizzare nella legislatura, indicando le priorit  di intervento.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 34/2006 e' inserito il seguente:

«1-bis. Il piano di cui al comma 1 e' approvato con deliberazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, puo' essere aggiornato annualmente tramite il programma operativo degli interventi di cui all'art. 5 e rimane in vigore fino all'approvazione del nuovo piano da parte del Consiglio regionale subentrante.».

#### Art. 16

##### Fondo per progetti culturali

1. La Regione integra le risorse destinate alla cultura attraverso la costituzione di un fondo vincolato al sostegno di progetti proposti da soggetti pubblici e/o privati per la valorizzazione di beni e la promozione di attivita' di cui alla legge regionale n. 33/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il fondo e' alimentato dai proventi derivanti dalla remunerazione per l'uso di marchi di cui la Regione ha titolarita' esclusiva concessi ad operatori privati per il rilascio di carte di credito e carte prepagate ricaricabili.

#### Art. 17

##### Norma transitoria

1. Il piano triennale di valorizzazione culturale 2011-2013 di cui all'art. 10 della legge regionale n. 33/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, approvato con deliberazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria 12 luglio 2011, n. 17, nonche' il piano triennale dello spettacolo dal vivo 2012-2014 di cui alla legge regionale n. 34/2006, approvato con deliberazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria 29 febbraio 2012, n. 5 sono prorogati fino all'adozione dal parte del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria dei piani di cui agli articoli 13 e 15.

#### Art. 18

##### Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 4 della presente legge, si provvede con le seguenti variazioni nel bilancio regionale per l'esercizio in corso:

stato di previsione dell'entrata - Aumento di euro 200.000,00, in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta all'U.P.B. 3.3.3 «Recuperi e rimborsi di natura diversa»;

stato di previsione della spesa - Iscrizione di euro 200.000,00, in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 17.101 «Interventi promozionali per il turismo».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 16 della presente legge si provvede con le seguenti variazioni, vincolate all'accertamento in entrata, nel bilancio regionale per l'esercizio in corso:

stato di previsione dell'entrata - Aumento di euro 30.000,00, in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta all'U.P.B. 3.1.4 «Altri proventi di parte corrente».

stato di previsione della spesa - Iscrizione di euro 30.000,00,

in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 12.102 «Spese connesse al potenziamento delle strutture culturali».

Art. 19  
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 24 febbraio 2014

BURLANDO

(Omissis).